

[Gare e affidamenti](#) / [Pannello](#) / Lotti

Lotti

CIG

B59ECC3708

CUP

CUP

Criterio*

Qualità prezzo

Formato offerta economica*

Ribasso percentuale

Oggetto*

Fornitura/revisione Pompe idriche, Pompe antincendio per la manutenzione a progetto degli edifici e manutenzione delle S.P. di competenza

Descrizione*

ELENCO FORNITURA**Oggetto:** Richiesta offerta telematica (D.Lgs. 36/2023) – Come da determina Prot. U/265/2025.

I materiali saranno forniti in base alle esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria/emergenza/o a progetto in esecuzione come da Determina.

Per qualsiasi chiarimento contattare il P.I. Giuseppe Scibona 0954014300.

Modalità di presentazione: Come da procedure piattaforma.

Si specifica che i pagamenti saranno cadenzati nella maniera seguente:

- Bonifico bancario come da accordi dal ricevimento della prestazione.

Ufficio Acquisti.

Forniture*

40000.00

Costi della manodopera*

0.00

Sicurezza e altri oneri non ribassabili*

0.00

Eventuali opzioni o rinnovi

SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Catania, 07/02/2025

Prot. U/ 265 /2025

Determina a contrarre per la fornitura/revisione Pompe idriche, Pompe antincendio per la manutenzione a progetto degli edifici e manutenzione delle S.P. di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania.

CIG B59ECC3708

PREMESSO CHE:

- tra le competenze attribuite all'Azienda Speciale, vi è quella di provvedere alla manutenzione degli edifici e manutenzione ss.pp. di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania;
- per la fornitura di cui in oggetto l'Azienda Speciale si avvale di personale e mezzi d'opera che sono nella disponibilità della Società; selezionate mediante ricerche di mercato e con le procedure D.lgs 36/2023;
- i responsabili dei servizi manutenzione edifici e manutenzione ss.pp. in previsione di interventi formuleranno richieste di materiali;
- la necessità di reperire la fornitura de qua è scaturita dalla richiesta pervenuta da Città Metropolitana da eseguire in tempi brevi;
- risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura in oggetto, utile e necessaria per l'esecuzione degli interventi richiesti ad un soggetto esterno, di adeguata professionalità ed in possesso di esperienza nel settore;
- trattasi di fornitura di modesta entità relativa ad una tipologia non suddivisibile in lotti;

STABILITO

- quindi, ex art. 62, comma 1, D.lgs. 36/2023 e nel rispetto delle norme contenute nello stesso, di procedere sollecitamente all'affidamento in oggetto, in quanto può essere svolto direttamente ed autonomamente da questa amministrazione senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 140.000,00;

VISTI:

- l'art. 14, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di servizi e forniture qualora l'importo sia superiore a 221.000,00 euro;
- l'art. 50, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023; che ammette gli affidamenti di importo ai 140.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che per l'affidamento del contratto d'appalto in oggetto non è necessario provvedere ad una specifica progettazione, ma è sufficiente e compatibile la sola richiesta di formulazione di offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, di chiedere indagine di mercato a ditte iscritte sul portale dell'Azienda Speciale;


ATTESO che l'importo della presente determinazione, pari a € 40.000,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 140.000,00 euro e che pertanto si tratta di un appalto riconducibile alla previsione di cui all'art. 50, comma, 2 lett. b), del D.lgs. 36/2023;

ACQUISITO per via telematica tramite il portale "DURC on-Line" il documento unico di regolarità contabile che attesta la regolarità dell'aggiudicatario Prof. INAIL_47125611 scadenza 17/04/2025;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo di gara CIG: B59ECC3708

PRECISATO CHE:

- Il sig. Giuseppe Scibona, è nominato, contestualmente alla presente, responsabile unico del procedimento;
- con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico ed in particolare:
 1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire un regolare svolgimento di tutti i servizi svolti dall'Azienda Speciale ex contratto di servizio con Città Metropolitana di Catania;
 2. l'oggetto del contratto è: "Fornitura/revisione Pompe idriche, Pompe antincendio per la manutenzione a progetto degli edifici e manutenzione delle S.P. di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania";
 3. l'importo del contratto è fino alla concorrenza di € 40.000,00 IVA esclusa;
 4. ritenuto di impegnare a tal proposito la spesa presunta di € 40.000,00 oltre iva, tra le somme scaturenti dal contratto di servizio tra l'azienda e Città Metropolitana di Catania;
 5. ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs n. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio

Handwritten signature and a circular stamp with the number 2 inside.

- di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
6. la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 14 e 50 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il criterio descritto in narrativa;
 7. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale o nel capitolato speciale di appalto ove esistente;
 8. gli addetti al ritiro del materiale saranno autorizzati di volta in volta dall'ufficio acquisti, si dispone che i soggetti incaricati al ritiro possono variare previa comunicazione da parte del R.U.P.;
 9. il pagamento cui è oggetto la presente determinazione, sarà posticipato 30 gg. dalla data fattura o dal titolo di pagamento ove previsto, ai sensi del DL 50/2017, si precisa che l'IVA è soggetta all'istituto dello split payment secondo le modalità previste dalla legge;



PRESO ATTO che nel contratto verranno inserite le clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA A CONTRARRE

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di approvare la somma complessiva di € 48.800,00 IVA compresa, occorrente per la fornitura in oggetto;
- di affidare alla ditta "LO MARTIRE SERVICE di Vittorio Lo Martire", sede legale Via Camillo Finocchiaro Aprile, 140/A, B, C - 95126 Tel. 095/533039 - Catania (CT) - P.I. 05889890876 - C.F. LMRVTR92T08C351Q - info@assistenzaelettroufensili.it, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
 - ✓ ai sensi dell'art. 23 c.1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti di-riregenti amministrativi;
 - ✓ ai sensi dell'art.37, commi 1 lett. a), nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.
 4. di trasmettere la presente determinazione all'Amministratore Unico per la formale approvazione;
 5. di trasmettere all'ufficio Controllo di Gestione la presente determinazione

entro giorni 3 dall'avvenuta pubblicazione della medesima, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dell'Azienda Speciale, sig. Giuseppe Scibona, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

Il Redattore
(Patrizia Di Raimondo)

Patrizia Di Raimondo
Patrizia Di Raimondo
La Ditta

L'Amministratore Unico
(Avv. Mario Balsamo)

Mario Balsamo

LOMARTIRE SERVICE

di VITTORIO LOMARTIRE

Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.

Via Camillo Finacchiaro Aprile, 140/A/B/C

95122 CATANIA - Tel. 095.533039

Partita IVA 05001830876

Cod. Fis. 01810890876

Il R.U.P.

(Giuseppe Scibona)

Giuseppe Scibona

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47125611	Data richiesta	18/12/2024	Scadenza validità	17/04/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE
Codice fiscale	LMRVTR92T08C351Q
Sede legale	VIA CAMILLO FINOCCHIARO APRILE, 140/A B C 95129 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Fornitura/revisione Pompe idriche, Pompe antincendio per la manutenzione a progetto degli edifici, e manutenzione delle SP di competenza dell'ente città Metropolitana di Catania.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE**

PREMESSA

Il presente Capitolato detta le Norme Tecniche per definire le lavorazioni necessarie per dare le opere previste nell'Appalto in oggetto, compiute a regola d'arte.

Le Norme Tecniche contenute all'interno del Capitolato Speciale possono essere di tipo *prescrittivo* o *prestazionale*. Le Norme del primo tipo si fondano sulla conoscenza della buona riuscita di precedenti realizzazioni, analoghe per tipologia e condizioni di esercizio; in tal senso l'Impresa viene guidata lungo il percorso realizzativo compreso tra la scelta dei materiali da impiegare e la loro posa in opera. Le Norme del secondo tipo, viceversa, definiscono le prestazioni che l'opera dovrà garantire al termine della sua realizzazione. Tali prestazioni sono associate a grandezze (parametri) di controllo che possono essere valutate, a prescindere dai materiali che saranno impiegati e dalle tecniche di lavorazione utilizzate (controllo globale), attraverso attrezzature e sistemi di prova specifici. Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti (se lavorati) e, principalmente per i prodotti composti ottenuti con essi ed altri, dopo la posa in opera; in mancanza di queste prestazioni sono previste riduzioni dei prezzi dell'elenco.

In considerazione di ciò, nei singoli articoli, oltre ai criteri per il rispetto delle prescrizioni, sono previsti controlli prestazionali che, in alternativa ai sistemi continui (da preferire, quando possibile), potranno essere di tipo puntuale; inoltre, si precisa che per la scelta dei materiali e dei livelli prestazionali è stato fatto riferimento al volume ed al tipo di traffico che interessa l'infrastruttura, come già descritto nei precedenti livelli di progettazione.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione.

Negli articoli descrittivi dei prodotti, costituenti o finali, sono indicati alcune prescrizioni di base ed i criteri di progetto. L'Impresa, infatti, oltre ad ottenere le prestazioni finali di cui sopra ha anche l'obbligo di fare eseguire a sue spese, le prove necessarie alla preventiva verifica di idoneità degli elementi componenti e delle miscele da Lei progettate (aggregati, bitume, additivi, ecc) e che essa intende adottare per ogni cantiere.

Gli studi di progetto, che accompagnano i materiali per le prove di verifica, corredati da una completa documentazione delle formulazioni effettuate devono essere presentati alla D.L. e firmati dal responsabile dell'Impresa.

Il rispetto delle formulazioni originali e/o delle loro modifiche, anche se indicate dall'Azienda Speciale, non eliminano la responsabilità dell'Impresa nell'ottenimento in opera delle prestazioni previste per i singoli strati e per il lavoro complessivo.

Durante i lavori, l'Impresa esecutrice deve attenersi alla formulazione definitiva di progetto indicata, operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri di produzione deve essere a disposizione dell'Azienda Speciale un registro, vidimato dalla D.L. in cui siano riportati tutti i controlli di qualità operati dall'Impresa con i risultati ottenuti.

La D.L. potrà comunque effettuare, in ogni momento a loro insindacabile giudizio, in cantiere di stesa ed in impianto, in relazione ai risultati su strada o sui campioni di laboratorio, in contraddittorio ed a spese dell'Impresa, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera: a seguito di questi controlli potrà intervenire in ogni momento sulle operazioni che non garantiscono i risultati richiesti.

Le prestazioni vincolanti da ottenere in opera sono riportate negli specifici articoli del presente Capitolato nei quali sono specificate anche le detrazioni da applicare qualora non siano state ottenute le prestazioni richieste.

ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 "Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione" recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l'altro, che "tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)". Dal 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti

da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) tale Direttiva è stata abrogata. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea. Tale regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 è entrato in vigore il 24 aprile 2011.

Poiché l'entrata in vigore del CPR è solo parziale (vedi art. 68 del CPR stesso) la direttiva ha ancora parte della sua validità.

L'1 luglio 2013 il CPR avrà piena applicazione e la direttiva non sarà più applicabile.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della Direzione lavori e fornite dal produttore. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

La D.L. ha la facoltà di richiedere il campionario di quei materiali che riterrà opportuno e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre è facoltà della Azienda Speciale chiedere all'Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele dei conglomerati bituminosi o in calcestruzzo, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.; ciò non esenta tuttavia l'Impresa dalla responsabilità della riuscita delle opere anche per quanto dipende dai materiali stessi.

L'utilizzo, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione.

MARCATURA CE

Il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Le Marcature CE sono certificazioni di prodotto obbligatorie per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza che alcuni prodotti, rientranti in determinate Direttive della Comunità Europea, devono possedere.

La marcatura CE è l'indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

da una o più direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso; è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/e direttiva/e comunitaria/e applicabile/i sul prodotto. Nel caso ciò non fosse possibile, trattandosi di prodotto di dimensioni troppo piccole, dovrà essere applicata sull'eventuale imballaggio e sull'eventuale documentazione di accompagnamento. La marchiatura deve essere apposta dal fabbricante, se risiede nell'Unione Europea, altrimenti da un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest'ultimo, la responsabilità della marchiatura CE

ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario. La marchiatura CE

deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso che direttive specifiche non dispongano altrimenti. La Norma Europea UNI EN 14351-1, in vigore da febbraio 2010, obbliga le imprese produttrici di serramenti a immettere nel mercato i propri prodotti con la marchiatura CE.

ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

In considerazione della significativa estensione del patrimonio edilizio e stradale e della necessità di procedere ad una serie di interventi manutentivi di, ovviamente, costituiscono anche presidio di sicurezza, per garantire e mantenere tali condizioni di sicurezza sia degli edifici che della viabilità la Città Metropolitana di Catania, e per essa la S.C.M.C. – Azienda speciale - ritiene necessario procedere all'affidamento di fornitura di materiali per l'edilizia in genere con lo scopo di garantire la manutenzione delle del patrimonio di competenza dell'Ente Città Metropolitana di Catania.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmabili né predeterminabili, la S.C.M.C. ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Affidamento, disciplinato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, da cui far risultare le condizioni alle quali l'il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni di forniture che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con l' Affidamento si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nell'Elenco Prezzi, la durata dell' Affidamento e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate forniture.

Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Azienda Speciale saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Affidamento e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

Il termine di validità contrattuale del presente contratto quadro viene stabilito in 365 giorni (24 mesi) indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in termine minore. L'Azienda Speciale si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 365 giorni, di estendere la durata dell'Affidamento di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte del fornitore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di

forniture richiesti con contratti applicativi emessi dall'Azienda Speciale, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione delle forniture. Detta protrazione dei termini non darà all'Il fornitore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Affidamento

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Affidamento non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda Speciale nei confronti del fornitore, costituendo l'Affidamento unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Azienda Speciale in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere forniture per un importo inferiore a quello indicato nell' Affidamento.

Con la conclusione dell'Affidamento l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere le forniture che successivamente le saranno richieste ai sensi dell'Affidamento entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del contratto stesso.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Contratto saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

I contratti applicativi saranno stipulati in forma di scrittura privata e saranno sottoscritti dalla Azienda Speciale e dal fornitore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento.

Ciascun contratto applicativo come sopra definito conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'importo presunto degli interventi con indicazione delle misure riferite alle forniture ed alla sicurezza;
- il cronoprogramma delle forniture ed il conseguente termine per l'esecuzione delle forniture;
- il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al singolo modulo d'ordine.

L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonché alla presa in consegna delle forniture relative ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente contratto, dà facoltà alla Azienda Speciale di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Il fornitore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Affidamento, fintantoché la Azienda Speciale non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Per ciascun contratto applicativo, l'esecuzione delle forniture ha inizio dopo la stipula del formale

contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Azienda Speciale procedere in via d'urgenza alla consegna delle forniture, anche nelle more della stipula formale del contratto. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del progetto autorizza il D.E.C. alla consegna delle forniture; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il D.E.C. revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il D.E.C. tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Il fornitore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Le forniture affidate mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in Affidamento a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al presente capitolato tenendo conto dei costi della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso.

I costi della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza, saranno compensati a misura utilizzando le voci in elenco prezzi e non saranno soggetti a ribasso.

L'inadempienza dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Azienda Speciale di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 2 - AMMONTARE DELL' AFFIDAMENTO.

Art. 2.1 - Descrizione del contesto

Il corrispettivo massimo delle forniture affidabili ai sensi del presente Affidamento nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 40.000,00 (euro quarantamila) compresi costi della sicurezza, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO	
IMPORTO DELLE FORNITURE	
sommano per opera di forniture	€ 40.000,00
Di cui:	
Soggetti a ribasso d'asta	€ 40.000,00
Costi per la sicurezza	€ 0

Il fornitore è vincolato all'esecuzione delle forniture che, in base al presente Contratto, saranno richiesti con specifici ordinativi dalla Azienda Speciale.

Si evidenzia che l'importo relativo ai costi della sicurezza (stimato sulla base di recenti appalti analoghi) è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Azienda Speciale.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi delle definizioni di cui agli allegati al del "Codice".

Art. 2.2 - Distribuzione degli importi per ogni lotto

- **Listino prezzi segue alla fine del CSA**

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

In relazione alle effettive necessità di manutenzione edile che di volta in volta si renderanno necessarie si procederà all'affidamento e alla stipula di contratti applicativi, sulla base delle clausole previste nel presente Affidamento.

La tipologia delle forniture è quella individuabile nell'elenco prezzi, elaborato parte integrante dell'Affidamento, e riguarderanno la **Fornitura/revisione Pompe idriche, Pompe antincendio per la manutenzione a progetto degli edifici, e manutenzione delle SP di competenza dell'ente città Metropolitana di Catania.**

In sede di sottoscrizione dei contratti basati sull'Affidamento le parti non potranno apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nel contratto. Le ulteriori precisazioni del singolo contratto dovranno essere limitate al suo perfezionamento.

La forma, le dimensioni e gli importi delle forniture da realizzare saranno descritte negli elaborati di progetto che faranno parte integrante dei singoli contratti stipulati ovvero il computo metrico estimativo, la relazione tecnico-descrittiva, il crono programma. I prezzi applicati, per la stima delle forniture, risulteranno dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara all'elenco prezzi unitari.

Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle Norme Tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE.

1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice"); dal Capitolato Generale per l'Appalto delle forniture Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte del fornitore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì delle condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione delle forniture e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del fornitore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.

1. Il fornitore è tenuto, nel corso dell'esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso, nonché, in particolare, al rispetto delle condizioni offerte in sede di affidamento (offerta tecnica).

L'inadempienza del fornitore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Azienda Speciale di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo

risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.

Fanno parte integrante del contratto di appalto dell'Affidamento, anche se materialmente non allegati,

- a) il presente Capitolato Speciale
- b) il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm., per le parti ancora vigenti;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) le polizze di garanzia (qualora richieste);
- e) l'offerta economica e tecnica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

2. La stipulazione del contratto di Affidamento ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del co. 2 dell'art. 18 del Codice.

3. A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 17, co.5, e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata dall'organo competente a seguito dell'esame della proposta;

4. Per quanto sopra, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

5. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.lgs. 159/2011 diano esito negativo, la Azienda Speciale procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

6. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Il fornitore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice.

ART.6 BIS- CONTRATTO APPLICATIVO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE - STIPULA

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per l'Affidamento diretto:

- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- b) il computo metrico estimativo;
- c) il piano di sicurezza e coordinamento;
- d) il piano operativo di sicurezza (qualora richiesto – in caso di lavori);

La Azienda Speciale provvederà all'invio all'Il fornitore degli elaborati costituenti i singoli contratti applicativi congiuntamente al Contratto Applicativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Azienda Speciale sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

ART. 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il fornitore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Azienda Speciale

per i conseguenti provvedimenti di modifica.

2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, il fornitore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - *Elenchi prezzi unitari allegati al contratto* - Disegni.

4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Azienda Speciale.

ART. 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 12 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione dei singoli contratti applicativi possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.

2. Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Speciale, per ogni singolo contratto applicativo le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. In ogni caso l'Azienda Speciale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

ART. 9 - SOGGETTI DELLA AZIENDA SPECIALE.

1. L'esecuzione del singolo contratto applicativo è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, si avvale del D.E.C. ovvero del D.E.C., del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi riferiti al presente appalto l'Azienda Speciale individua, prima della stipula del contratto applicativo, su proposta del RUP, un D.E.C. che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il D.E.C./ è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le forniture siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il D.E.C. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di

fornitura ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il D.E.C. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al D.E.C. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subil fornitore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a forniture ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle norme in materia di subappalto;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione delle forniture previste dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il D.E.C. non svolga tali funzioni, l'Azienda Speciale prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il D.E.C. al fine di verificare che le forniture siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al D.E.C. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore D.E.C., fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore delle forniture;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato delle forniture e segnalare tempestivamente al D.E.C. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il D.E.C. nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità delle forniture e proponendo al D.E.C. le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il D.E.C. nella sorveglianza in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di forniture che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al D.E.C. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione delle forniture con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi delle forniture ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal D.E.C.;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Il Responsabile del progetto impartisce al D.E.C., con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle forniture, e stabilisce, in relazione all'importanza, la periodicità con la quale il D.E.C. è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al D.E.C. resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

7. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del progetto o del D.E.C. al fornitore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal D.E.C., deve essere vistato dal Responsabile del progetto. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. Il fornitore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

7 bis. E' facoltà della Direzione ordinare l'esecuzione di forniture in urgenza (con preavviso e successivo inizio forniture entro le 24 ore). In tali casi il fornitore è tenuto a dare inizio alle lavorazioni (previa opportuna messa in atto delle necessarie cantierizzazioni e dei necessari provvedimenti di mobilità) entro i termini temporali definiti dalla Direzione, ed è tenuto altresì all'esecuzione delle forniture seguendo le specifiche che saranno impartite dalla Direzione per le vie brevi (sopralluogo, mail, telefonata, etc.) Successivamente all'avvio delle lavorazioni, sarà stipulato uno specifico *contratto* analogamente a quanto previsto nel presente capitolato. In ogni caso, tali interventi saranno contabilizzati a misura secondo le stesse modalità adottate in generale nell'appalto.

8. Il fornitore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona delle forniture e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

9. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione delle forniture si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

10. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall'art. 114 D.lgs. n. 36/2023 e dalla L.R.n.38/2007.

ART. 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE.

Il fornitore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso la sede dell'Azienda Speciale.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA CONSEGNA DELLE FORNITURE.

1. Per ogni singolo contratto applicativo, prima della consegna delle forniture il fornitore deve consegnare al D.E.C. la seguente documentazione:

- 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle forniture alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del progetto;
- 3) omissis
- 4) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili;
- 5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 6) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che il fornitore trasmette, prima dell'inizio delle forniture alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 7) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle forniture, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione);

2. Il fornitore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.lgs.81/2008. A tal fine prima della consegna delle forniture deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

ART. 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dal fornitore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta,

salva diversa valutazione del Responsabile del progetto, la rimessa in pristino, a carico del fornitore, delle forniture e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del D.E.C, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture medesime.

2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art. 120 del Codice. Il D.E.C. propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

3. Ai sensi dell'art. 120 del Codice il contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione della S.C.M.C. tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il codice dei contratti. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il D.E.C. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 120 del Codice.

4. Il fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Azienda Speciale e che il D.E.C. gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura delle forniture compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento del fornitore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 *sexies* del presente Capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che il fornitore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dal fornitore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 120 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del progetto, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del D.E.C., descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla Azienda Speciale, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna delle forniture e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora le forniture non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del progetto riferisce all'Azienda Speciale.

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale dell'Azienda Speciale, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del progetto.

7. I componenti dell'ufficio della Direzione sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Azienda Speciale dalla inosservanza del presente articolo.

Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Forniture Pubblici Regione Siciliana), aggiornati all'anno di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezziari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta del fornitore.

9. Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda Speciale può imporre al fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati forniture agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi forniture.

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del progetto ne dà comunicazione al fornitore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle forniture e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Azienda Speciale deve comunicare al fornitore le proprie determinazioni. Qualora il fornitore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del progetto si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'Azienda Speciale non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dal fornitore.

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.

12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Codice, il fornitore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

13. Ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo al fornitore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti

della Azienda Speciale. A seguito della comunicazione ricevuta dal fornitore, l'Azienda Speciale procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti dell'Azienda Speciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

14. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

15. È facoltà dell'Azienda Speciale apportare modifiche al contratto di Contratto Quadro, nei limiti di quanto prescritto dal citato art. 120 del Codice nonché della normativa vigente.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E PROROGHE.

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal D.E.C. esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 comma 1 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al citato art. 121, comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

2. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle forniture e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

3. Nel corso della sospensione, il D.E.C. dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa delle forniture.

4. Il verbale di ripresa delle forniture, da redigere a cura del D.E.C., non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dal fornitore ed inviato al Responsabile del progetto nei modi e nei termini sopraddetti. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale sulla base delle risultanze del suddetto verbale.

5. Il fornitore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture ai sensi dei commi precedenti, senza che l'Azienda Speciale abbia disposto la ripresa delle forniture stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del progetto a dare le necessarie disposizioni al D.E.C. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora il fornitore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Nei casi previsti dall'articolo 121, comma 1, primo periodo, il Responsabile del progetto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere le forniture.

7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al fornitore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle forniture.

8. Per la sospensione delle forniture il fornitore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione delle forniture supera un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle forniture o comunque i sei mesi complessivi, il fornitore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Azienda Speciale si oppone allo scioglimento il fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Alla sospensione parziale delle forniture ai sensi dell'articolo 121, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle forniture non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle forniture previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

10. Il fornitore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 8 del Codice.

11. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle forniture disposte dall'Azienda Speciale per cause diverse da quelle previste dall'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

12. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ART. 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento delle forniture. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle forniture, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 125 del Codice.

B) GARANZIA DEFINITIVA

2. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% del corrispettivo massimo di forniture affidabili con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del co.3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 117 da parte di questa Azienda Speciale

che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Contratto Quadro e dei singoli Contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dall'Azienda Speciale;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione disposta in danno del fornitore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta del fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Speciale.

5. La garanzia deve permanere per tutta la durata di validità del Contratto Quadro come definita ai sensi del presente CSA e comunque fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo Contratto applicativo oggetto di stipula e comunque fino a 12 mesi dall'ultimazione delle forniture previsti in tale ultimo Contratto applicativo, e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 117, co. 8, del Codice.

6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co. 12 dell'art. 103 del Codice.

7. Come previsto dall'art. 117 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 106, comma 8, del Codice.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

8. Il pagamento della rata di saldo, per ogni singolo contratto applicativo, è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

9. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno dieci giorni prima della

consegna delle forniture il fornitore deve trasmettere all'Azienda Speciale copia della polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dall'Azienda Speciale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle forniture. La somma assicurata è pari all'importo del singolo contratto applicativo. È facoltà del fornitore stipulare, in occasione del primo contratto applicativo affidato, polizza di assicurazione ai sensi del presente comma di importo pari al corrispettivo massimo di forniture affidabili secondo l'Affidamento.

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle forniture. Il massimale è pari ad Euro. 100.000.

10. Si applica l'art. 117, comma 10, del Codice.

ART. 15 - CONSEGNA DELLE FORNITURE - INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. Il RUP autorizza il D.E.C. alla consegna delle forniture dopo la sottoscrizione del contratto e dopo che questo è divenuto efficace. La consegna delle forniture deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

2. Il D.E.C. comunica al fornitore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna delle forniture munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle forniture secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il fornitore non si presenti nel giorno stabilito, il D.E.C. fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal D.E.C. l'Azienda Speciale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

3. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ART. 16 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE

1. La durata dell'Affidamento è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Affidamento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili. L'Azienda Speciale si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 730 giorni, di estendere la durata dell'Affidamento di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte del fornitore. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli stessi per l'ultimazione delle forniture nei termini indicati dal Capitolato speciale d'appalto e fermo quanto previsto dall'art. 59 D.Lgs 36/2023. applicativo. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle forniture, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

ART. 16 BIS – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE FORNITURE E DOTAZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla stipula dei singoli contratti applicativi, l'Impresa dovrà presentare a D.L. e RUP un Programma Esecutivo delle Forniture che, nel rispetto del

progetto esecutivo, dei tempi contrattuali di ultimazione delle forniture stessi e dell'offerta presentata dal fornitore, indichi quanto segue:

- date di inizio e di termine previsto delle forniture;
- suddivisione in fasi di lavoro, con indicazione della loro durata;
- indicazione delle lavorazioni che l'Impresa intende eseguire in subappalto e/o con cottimisti o noli;
- dotazione organica impiegata dal fornitore;
- quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che il fornitore s'impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di lavoro.

Si evidenzia che, ai fini della valutazione di coerenza del sopra citato Programma Esecutivo La durata del periodo concesso per l'esecuzione delle forniture è definita nel singolo contratto dovranno essere rispettate le sovrapposizioni temporali tra differenti fasi, laddove il contratto applicativo preveda l'esecuzione in contemporanea di più fasi lavorative. Resta inteso che il RUP può accettare eventuali proposte del fornitore.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della tempistica per l'esecuzione delle forniture dichiarata dall'Impresa nel suddetto Programma esecutivo possono essere valutati dall'Azienda Speciale ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Il fornitore ai sensi dell'Art. 35 del presente Capitolato.

Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L. e del RUP, ha valore vincolante per il fornitore; detto Programma è valido solo dopo che D.L. e RUP lo avranno approvato.

E' facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed imprevedute o di varianti in corso d'opera significative, richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da sottoporre a successiva approvazione.

Si evidenzia che nella formulazione del Programma esecutivo l'Impresa è tenuta al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, secondo le indicazioni della D.L., in particolare per quanto riguarda l'esecuzione delle lavorazioni in continuo (giorno/notte) e l'esecuzione in giorni festivi e pre-festivi.

Resta fermo inoltre il rispetto da parte dell'Il fornitore del numero di contratti applicativi contemporaneamente eseguibili dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

L'inadempimento dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà all'Azienda Speciale di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

ART.17 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE

1. La Direzione Forniture potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

2. Ove il fornitore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

3. In tal caso, inoltre, l'Il fornitore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

4. La contabilizzazione delle forniture a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro

5. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto delle forniture come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

6. La misurazione e classificazione forniture è fatta in contraddittorio con il fornitore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dal fornitore o dal tecnico del fornitore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma del fornitore o del tecnico dell'Il fornitore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

7. Ciascun soggetto dell'Azienda Speciale e del fornitore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il D.E.C. conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il RUP firma nel frontespizio il giornale delle forniture, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202 del D.P.R. 207/2010, commi 1 e 2.

ART. 17 BIS PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

1. Il processo verbale di consegna (qualora necessario) contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione delle forniture;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi le forniture è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle forniture.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il D.E.C. revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e dal fornitore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle forniture.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Il fornitore, ove questi lo richieda.

6. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ART. 17 TER RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DELLE FORNITURE

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso del fornitore dal contratto per ritardo

nella consegna delle forniture attribuibile a fatto o colpa della Azienda Speciale, il fornitore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l'istanza del fornitore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione delle forniture nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna delle forniture.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna delle forniture e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

5. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ART. 17 QUATER DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice;
- b) raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il D.E.C. e il fornitore ed approvati dal Responsabile del progetto. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall'Azienda Speciale su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità delle forniture. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente Capitolato.

4. Se il fornitore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Azienda Speciale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove il fornitore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 17 QUINTES CONTESTAZIONI TRA L'AZIENDA SPECIALE E IL FORNITORE

1. Il D.E.C. o il fornitore comunicano al Responsabile del progetto le contestazioni insorte

circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle forniture; il responsabile del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del progetto è comunicata all'il fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.E.C. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'il fornitore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.E.C. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. Il fornitore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni del fornitore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale delle forniture.

ART. 17 SEXIES SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

1. Qualora nella esecuzione delle forniture avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il D.E.C. compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del progetto indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Azienda Speciale le conseguenze dannose.

2. Sono a carico del fornitore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'il fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 17 SEPTIES ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.E.C.; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 17 *quinquies* del presente Capitolato.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.E.C. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'il fornitore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'il fornitore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.E.C., l'Azienda Speciale può provvedervi direttamente a spese dell'il fornitore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'il fornitore, restano fermi i diritti e i poteri dell'Azienda Speciale in sede di collaudo.

5. Il fornitore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero

le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.E.C. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato tecnico prestazionale d'appalto, sono disposti dalla Direzione delle forniture o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione delle forniture provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Direzione delle forniture o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico del fornitore.

ART. 18 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'il fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle forniture. Si evidenzia che, stante la natura di Affidamento del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l'anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall' Affidamento.

2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle forniture. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle forniture, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Il pagamento delle prestazioni rese dal fornitore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli forniture eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso

d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. **La definizione delle soglie dell'ammontare forniture in corrispondenza delle quali in corso d'opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo.** In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento forniture, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 111, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. *Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell'importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %.*

5. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del progetto.

6. L'Azienda Speciale procede al pagamento degli stati di avanzamento delle forniture o dello stato finale delle forniture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento forniture, l'Azienda Speciale acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Il fornitore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, e dall'art. 19 del D.Lgs. 36/2023.

8. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento delle forniture.

9. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

10. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all'attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), e subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.14 del presente capitolato.

11. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

12. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare all'Azienda Speciale:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;

la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE

1. Non appena avvenuta l'ultimazione delle forniture Il fornitore informerà per iscritto la Direzione delle forniture che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie

constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Il fornitore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per le forniture.

3. Quanto indicato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo.

ART. 20 - PENALI

1. Quanto previsto dal seguente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto applicativo.

2. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Azienda Speciale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dall'Azienda Speciale con le modalità previste dallo stesso art. 122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

5. La penale relativa all'ultimazione forniture verrà detratta dal conto finale.

6. Il fornitore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione delle forniture oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Azienda Speciale le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

7. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici stipulato dalla Regione Siciliana il 12 luglio 2005 si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c).

8. L'Il fornitore prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto della Azienda Speciale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

ART. 21 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell'arco di tale periodo l'Il fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione il fornitore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.E.C. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, il fornitore è tenuto alla garanzia per

difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Azienda Speciale.

3. E in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Il fornitore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.

ART. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Il fornitore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, il fornitore ne fa denuncia al D.E.C. entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'il fornitore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle forniture, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il D.E.C. procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'il fornitore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.E.C.;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo delle forniture necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisori e dei mezzi dell'il fornitore.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'il fornitore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere

7. I danni prodotti da piene alle forniture di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'il fornitore può dare la dimostrazione delle forniture eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

B) ULTERIORI ONERI

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente l'Azienda Speciale di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- **L'obbligo**, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere all'Azienda Speciale i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Azienda Speciale o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'il fornitore, fossero apportati ai

materiali forniti od alle forniture da altri compiuti.

- **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento delle forniture relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Forniture;

- **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Forniture** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle forniture o delle forniture scorporate.

- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- **L'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel patto d'integrità negli affidamenti** (attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2018/2020 – art. 1 comma 17 L. 190/2012).

- **L'obbligo della presentazione delle richieste, nonché del conseguente necessario ottenimento, delle ordinanze di mobilità funzionali all'esecuzione delle lavorazioni.**

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Azienda Speciale può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- 1) qualora il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120, del D.lgs. 36/2023;
- 2) per modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;
- 3) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 per cento dell'importo originario del contratto;
- 4) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 120, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023 qualora vengano superate le soglie stabilite dall'Azienda Speciale nei documenti di gara;
- 5) qualora il fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e ss. del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

2. L'Azienda Speciale, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento, nei seguenti casi relativi sia al contratto di Affidamento sia ai singoli contratti applicativi:

- 1) qualora nei confronti dell'il fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) qualora nei confronti dell'il fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 e ss. del Codice;
- 3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona

riuscita delle forniture (da contestare con le modalità previste dall'art.122, comma 3, D.lgs. n. 36/2023);

- 4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.122, comma 4, D.lgs. n. 36/2023);
 - 5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - 6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - 7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Forniture all'Il fornitore per la consegna delle forniture di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
 - 8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 122, comma 3, D.lgs. n. 36/2023).
 - 9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 122, comma 3, D.lgs. n. 36/2023);
 - 10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
 - 11) per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e stipulato in data 16 Marzo 2015, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
 - 12) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dall'Azienda Speciale (Patto di integrità negli affidamenti - attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.), come previsto all'art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - 13) mancata costituzione del cantiere operativo di cui all'art. 29, lett. A) nelle forme e nei tempi ivi previsti e relativa significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione delle forniture (da contestare con le modalità previste dall'art. 122, comma 3, D.lgs. n. 36/2023);
 - 14) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Speciale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, l'Azienda Speciale procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e del Protocollo di legalità, l'Azienda Speciale può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Il fornitore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 122, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e, in caso di inadempimento, l'Azienda Speciale

provvede d'ufficio addebitando all'Il fornitore i relativi oneri e spese.

7. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale delle forniture dell'appalto risolto, l'Azienda Speciale pone a carico dell'Il fornitore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i forniture ad altra impresa. L'Azienda Speciale può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice.

8. E' facoltà dell'Azienda Speciale procedere d'ufficio in danno dell'Il fornitore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 - RECESSO

1. La Azienda Speciale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 previo il pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

2. Nei casi in cui non trova applicazione il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., l'Azienda Speciale recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi l'Azienda Speciale procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., l'Azienda Speciale può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

ART. 25 - SUBAPPALTI E COTTIMI

1. Il fornitore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; non è ammesso il subappalto delle opere o delle forniture.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI

1. Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Il fornitore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

2. Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'IL FORNITORE

1. L'Il fornitore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. E' obbligo dell'Il fornitore adottare, nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Forniture, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Azienda Speciale e non diminuiscono la responsabilità dell'Il fornitore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna delle forniture al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

ART. 28 - RAPPRESENTANTE TECNICO DEL FORNITORE

1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. Il fornitore che non conduce le forniture personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Azienda Speciale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle forniture a norma del contratto.
2. Il fornitore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Azienda Speciale, previa comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Il fornitore o al suo rappresentante.

ART. 30 - CONTRATTO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 210, 212, 215, 220 del D.lgs. n.36/2023. E esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.lgs.36/2023.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Catania li, 10/02/2025

Firma e timbro
LOMARTIRE SERVICE
di VITTORIO LOMARTIRE
Ub. Es. e Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 140/A/B/C
95129 CATANIA - Tel. 095 333039
Partita IVA 05885890876
Cod. Fisc.: LMR VTR 92T08 C351Q

SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Catania 28/11/2024

Prot. U/2321 /2024

Ai dipendenti Emanuela D'Arrigo
Patrizia Di Raimondo
Dario Grasso
Rossella Lazzara
Salvatore Mascali
Renato Platania
Giuseppe Scibona

OGGETTO: NOMINA RUP

In ottemperanza al regolamento Prot.U/884/2023 del 27/06/2023, il sottoscritto Avv. Mario Balsamo, amministratore dell'Azienda Speciale SCMC, nomina i dipendenti in indirizzo, responsabili unici del procedimento, relativamente alle procedure di acquisto rientranti nel procedimento del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 36/2023.

L'Amministratore Unico
Avv. Mario Balsamo

